

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9654 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara, con domicilio
eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di
Roma;

per l'annullamento

decreto della Questura di Roma del 22.3.2011 di RIGETTO RICHIESTA DI
RINNOVO DEL TITOLO DI VIAGGIO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Floriana
Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il presente gravame il Sig. *****, cittadino afgano, ha impugnato il
decreto della Questura di Roma del con il quale si dispone "il rifiuto
del titolo di viaggio per stranieri, a suo tempo erroneamente
rilasciato".

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato non costituisce un atto di diniego di rilascio
del titolo di viaggio richiesto dall'interessato il 26.5.2001, ai sensi
dell'art. 24 del Dlvo n. 251 del 19.11.2007, bensì della revoca di un
titolo già "erroneamente rilasciato" - in data 3.4.2008 - motivata con
riferimento alla difficoltà di identificazione dell'interessato
determinata dai diversi alias dallo stesso utilizzati.

Ne consegue che, essendo il provvedimento gravato qualificabile come
revoca, l'adozione dell'atto di ritiro in contestazione avrebbe dovuto
essere effettuata nel rispetto delle regole del contrarius actus, in
primis quelle volte a consentire il necessario contraddittorio con

l'interessato.

Il provvedimento impugnato risulta perciò viziato sotto il profilo della violazione delle garanzie procedurali sancite dalla legge n. 241/90 in quanto l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ha impedito all'interessato di difendere le proprie posizioni (già acquisite) nella naturale sede procedimentale ed ivi rappresentare considerazioni giuridiche e circostanze di fatto che avrebbero potuto comportare il sovvertimento dell'esito del procedimento (compreso l'incolpevole smarrimento del titolo rilasciato) e collaborare con le autorità competenti al fine di accertare l'effettiva identità anche mediante il riscontro dei rilievi foto dattiloscopici.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente sentenza dovrà riavviare il procedimento conclusosi con l'atto gravato a partire dalla comunicazione del suo avvio all'interessato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)